

COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale Via Alpignano n. 48

Tel. 011 9688216 Fax 011 9688793 E-mail segreteria@comune.caselette.to.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
CHE DISCIPLINA LA CREMAZIONE DEI CADAVERI E DEI RESTI
MORTALI, NONCHE' L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E
LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

(Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del 28/02/2011

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 - Esercizio della cremazione

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 5 - Identità delle ceneri

Art. 6 - Feretri per la cremazione

Art. 7 - Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 8 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Art. 9 - Destinazione delle ceneri

Art. 10 - Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri

Art. 11 - Iscrizione ad associazione

Art. 12 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Art. 13 - Targa con generalità defunti cremati

CAPO III – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 - Dispersione delle ceneri

Art. 15 - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO IV – CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Art. 16 - Modalità di conservazione dell'urna

Art. 17 - Recesso dell'affidamento

CAPO V – DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 18 - Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Tutela dei dati personali

Art. 20 - Registre a cura dell'ufficio di Stato Civile

Art. 21 - Vigilanza – Sanzioni

Art. 22 - Norme transitorie e finali

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- la Legge n. 130 del 30/03/2001;
- il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- la Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- le Circolari ministeriali nn. 24/93 e 10/98;
- la Circolare regionale n. prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 – Esercizio della cremazione.

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o un suo delegato, sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
4. Quanto previsto al comma 1. lettera a) , comma 1. lettera b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
6. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
7. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per la modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 5 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 6 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 7 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 X cm 30 ed altezza cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc..) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
 - b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - c) disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 14 e 15;
 - d) consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento all'affidatario.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 10 – Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta, cinerario comune o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
 5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
 6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Art. 11 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

7. dal personale autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285 /1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
 - c) in natura:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - d) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero.
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
4. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
7. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.
8. Nei luoghi di dispersione delle ceneri -diversi dal cimitero- non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

CAPO IV

CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Art. 16 – Modalità di conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
8. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
9. Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

Art. 17 – Recesso dall'affidamento.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale nel cinerario comune o disperderle nell'area destinata a roseto (giardino del ricordo) o nel campo di dispersione delle ceneri o provvedere alla loro tumulazione e inumazione
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 6.

CAPO V DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 18 – Deposito provvisorio e rinvenimento di urne.

1. Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.

2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 1. L'ufficio dello Stato Civile fa espletare al Corpo di Polizia municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempreché il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20 – RegISTRAZIONI a cura dell'ufficio di Stato Civile.

1. Le autorizzazioni all'affidamento e per ogni altra destinazione di cui al precedente art. 9 sono registrate a cura dell'ufficio di Stato Civile.

Art. 21 – Vigilanza e sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, agli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 22 – Norme transitorie e finali.

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.
2. Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale e identificato con delibera della Giunta comunale.

3. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale o di altri regolamenti comunali.
4. Si rimanda alle disposizioni previste in altre norme regolamentari per quanto non contemplato dal presente Regolamento.

Art. 23 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

Art. 24 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione del Consiglio comunale pubblicata all'Albo Pretorio sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio on line. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.